

# Non basta la base ristretta a provare la distribuzione di utili extracontabili ai soci

## Contenzioso

### Avviso carente di motivazioni e privo dell'atto presupposto

**Marco Nessi**  
**Roberto Torelli**

La ristretta base societaria non è, da sola, sufficiente a dimostrare la reale distribuzione degli utili extracontabili. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari nella sentenza 414/3/2024 depositata il 26 febbraio scorso (presidente Miccolis, relatore Epicoco), alla luce del nuovo articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/92.

Nel caso in esame l'ufficio notificava a una società di capitali un avviso di accertamento, contestando il mancato versamento di ritenute alla fonte a titolo di imposta su redditi extracontabili distribuiti in via presuntiva ai soci. Successivamente, analogo avviso veniva notificato, per conoscenza, ai soci della società in qualità di obbligati solidali al pagamento delle maggiori imposte.

Nel ricorso incardinato i soci chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato eccependo, tra le varie motivazioni, il difetto di legittimazione passiva, l'inesistenza del presupposto impositivo, la mancata allegazione dell'avviso di accertamento emesso in capo alla società e, infine, il difetto di motivazione dell'atto.

La Corte di giustizia ha accolto il ricorso. In particolare, il collegio ha osservato che, nel caso in esame, l'atto presupposto (ovvero l'avviso di accertamento notificato alla so-

cietà) avrebbe dovuto essere allegato all'avviso notificato ai soci, perché soltanto in questo modo quest'ultimi avrebbero potuto avere modo di conoscere la pretesa impositiva ad essi addebitata a titolo di solidarietà. L'omessa allegazione di tale atto costituiva, quindi, una mancanza tale da determinare una carenza palese di motivazione dell'atto impugnato. Ciò, ad avviso del collegio, vale a maggior ragione nel caso specifico in cui l'ufficio ha provveduto ad affidare all'agente della riscossione in via anticipata l'intero importo accertato (con conseguente formazione del ruolo straordinario) in considerazione della presunta sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione (ex articolo 29, comma 1, lettera c, Dl 78/2019) senza, tuttavia, motivare nello specifico questa decisione (in senso conforme, Cassazione n. 6207/2023, 22306/2021 e 7795/2020).

Inoltre, è stata evidenziata l'assenza di prove dei fatti contestati (ovvero la distribuzione degli utili accertati a favore dei soci), in violazione del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, che pone (da un lato) all'amministrazione finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e (dall'altro) impone al giudice di annullare l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.

Da qui l'illegittimità dell'accertamento in considerazione dell'insufficienza della ristretta base azionaria a dimostrare, di per sé, la reale distribuzione degli utili extracontabili.